



Istituto Comprensivo n° 7

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado "L. Orsini" Via Vivaldi n° 76 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 685100 – SitoWeb: <https://www.ic7imola.edu.it/> - e-Mail: boic85600p@istruzione.it - pec: boic85600p@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 82003750377 - Cod. Mecc.: BOIC85600P - Cod. Fatturazione: UFGRIIC - Codice IPA: istsc_boic85600p

Ai [Sigg.ri](#) Genitori

IC7 Imola

Gentili Genitori,

al fine di garantire la massima chiarezza e consapevolezza da parte delle famiglie circa le modalità di svolgimento dell'evento, i rispettivi ambiti di responsabilità e le coperture assicurative eventualmente operanti (***anche per il futuro***), **si pubblica sul sito la polizza assicurativa della scuola**. L'obiettivo è consentire ai genitori/tutori di sottoscrivere il documento con piena informazione in merito alla distinzione tra obblighi di vigilanza sui minori e coperture assicurative previste dalla polizza scolastica, che giuridicamente operano su due piani distinti.

La **copertura assicurativa** riguarda il trasferimento del rischio economico a una compagnia assicurativa (risarcimenti, indennizzi, tutela RC, infortuni ecc.).

La **vigilanza sui minori**, invece, riguarda un obbligo giuridico personale di custodia e sorveglianza che può far sorgere responsabilità civile, amministrativa o anche penale in capo ai soggetti tenuti alla vigilanza.

Le due cose **possono coesistere**, ma **non coincidono**. In particolare:

- la polizza può coprire economicamente un danno o un risarcimento;
- ma non elimina né trasferisce automaticamente le responsabilità personali derivanti dall'obbligo di vigilanza.

Nel caso della Festa della Scuola è corretto chiarire che:

- durante l'orario extrascolastico della Festa non vi è affidamento dei minori alla scuola;
- quindi non si attiva il regime ordinario di vigilanza scolastica dei docenti;
- mentre resta operante il diverso piano assicurativo previsto dalla polizza d'istituto.

I riferimenti normativi e giurisprudenziali principali sono questi:

Responsabilità da vigilanza del personale scolastico

art. 2048 c.c. ("Responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte"): questa norma fonda la responsabilità civile da omessa vigilanza;

art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale dell'istituzione scolastica);

art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana).

La Cassazione ha più volte chiarito che la responsabilità della scuola nasce quando il minore è affidato all'istituzione scolastica e permane nel tempo dell'affidamento e della vigilanza organizzata. Infatti, la Polizza, all'Art. 2.3 - Responsabilità civile personale dei dipendenti" parla di alcuni vincoli: "svolgimento delle loro mansioni contrattuali", "purché sia presente personale di sorveglianza in servizio presso l'Istituto e regolarmente incaricato".

Copertura assicurativa

Le polizze scolastiche coprono RC verso terzi, infortuni, spese mediche, danni patrimoniali, eventuali rivalse assicurative. Ma la polizza non elimina eventuali responsabilità personali; non trasforma automaticamente un soggetto in "vigilante"; non sostituisce l'accertamento di colpa civile o penale. Lo stesso DIP assicurativo distingue chiaramente coperture RC/infortuni da responsabilità del personale scolastico.

Certi che tali precisazioni favoriscano una più consapevole comprensione del documento, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

F.to Prof.ssa Isabella Valenti

Documento informatico firmato digitalmente a
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa